

## DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 1 ROMA 4



Comune di  
Civitavecchia



Comune di Santa  
Marinella



Comune di  
Allumiere



Comune di  
Tolfa

**Avviso per l'attivazione di un partenariato con Enti del Terzo Settore, mediante co-progettazione, ai sensi dell'art. 55, comma 3, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e del Decreto Ministeriale 31 marzo 2021, n.72, per la realizzazione delle attività connesse al funzionamento del Centro "Marco Vannini" per il contrasto degli abusi e maltrattamenti ai minori nel territorio dell'ATS RM4.1 (Civitavecchia, Santa Marinella, Allumiere e Tolfa) e dell'ATS RM4.2 (Cerveteri e Ladispoli)**

### SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra

Comune di Civitavecchia, in qualità di Capofila del Distretto sociosanitario Ambito Territoriale RM4.1, in persona di \_\_\_\_\_, nella qualità di \_\_\_\_\_, domiciliato presso la sede di \_\_\_\_\_, (di seguito "Amministrazione precedente")

e

\_\_\_\_\_, nella \_\_\_\_\_ persona \_\_\_\_\_ legale  
rappresentante \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_,  
Via \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, C.F. / P.IVA  
\_\_\_\_\_, (di seguito "Ente attuatore partner")

\* \* \*

#### PREMESSO CHE:

- con Avviso pubblicato sul proprio profilo di committente, il Comune di Civitavecchia, capofila dell'Ambito Territoriale Sociale RM4.1, ha indetto, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n.117/2017 e della DGR n. 326/2017, la procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione finalizzata all'affidamento ad Ente del Terzo Settore per la realizzazione delle attività connesse al funzionamento del Centro "Marco Vannini" per il contrasto degli abusi e maltrattamenti ai minori nel territorio dell'ATS RM4.1 (Civitavecchia, Santa Marinella,

Allumiere e Tolfa) e dell'ATS RM4.2 (Cerveteri e Ladispoli), descritte nel Progetto di massima allegato al medesimo Avviso;

**RICHIAMATI:**

- la D.D. di approvazione dell'Avviso Pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore volte alla procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione;
- i verbali e gli atti di gara trasmessi dalla Commissione Giudicatrice al RUP;
- la D.D. di conclusione del procedimento, ad esito del quale si è preso atto delle risultanze dei lavori di cui al precedente punto, dei relativi atti e della relativa graduatoria, nonché della individuazione di \_\_\_\_\_, quale soggetto partner per l'esecuzione del Servizio di cui trattasi;

**PRESO ATTO CHE:**

- il Responsabile del Procedimento ha proceduto positivamente alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dal soggetto attuatore degli interventi, per cui può procedersi con la sottoscrizione della Convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti;
- con D.D. \_\_\_\_\_ si è dato atto della conclusione della procedura di co-progettazione e della definizione del progetto esecutivo del Servizio;
- con D.D. \_\_\_\_\_ è stato approvato lo schema della presente Convenzione;

**VISTI:**

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- il D. Lgs. n. 36/2023 e, in particolare, gli artt. 6, 12 e 173;
- la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 106/2016;
- le Linee Guida ANAC in materia di affidamento dei servizi sociali;
- il D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- il D.M. n. 72/2021, con il quale sono state adottate le Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D. Lgs. 117/2017;
- la Legge n. 124/2017 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la Legge n. 328/2000 e ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso,

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. Il Comune di Civitavecchia, in qualità di Amministrazione Procedente e \_\_\_\_\_, nella qualità di partner di progetto ed Ente Attuatore, eseguiranno le attività di cui alla Proposta progettuale, nonché il verbale del Tavolo di co-progettazione del \_\_\_\_\_, approvato con determinazione con D.D.

\_\_\_\_\_, in attuazione di quanto previsto dagli atti della procedura indetta dalla la Comunità Montana Salto Cicolano, Amministrazione Procedente.

2. I documenti richiamati nel comma che precede sono allegati alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

3. L'Ente Attuatore si impegna affinché le attività co-progettate siano svolte con le modalità convenute ed entro la durata prevista.

4. L'Ente Attuatore assume l'impegno ad apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale, anche previa riapertura del Tavolo di co-progettazione, per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso Pubblico e dai relativi Allegati.

#### **ART. 2 RISORSE AUTORITA' PROCEDENTE COMUNITA' MONTANA SALTO CICOLANO**

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dall'Avviso il Comune di Civitavecchia metterà a disposizione dell'Ente Attuatore le risorse indicate dal Progetto di massima allegato all'Avviso.

#### **ART. 3 DURATA**

1. L'avvio delle attività, oggetto della presente procedura, decorre dal \_\_\_\_\_ ed è formalizzato dalla sottoscrizione della Convenzione, che regolerà i rapporti fra l'Ente Attuatore partner ed il Comune di Civitavecchia e cesserà alla data del \_\_\_\_\_.

#### **ART. 4 BUDGET DI PROGETTO**

1. Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, di cui alla presente Convenzione, l'Ente Attuatore mette a disposizione le risorse strumentali (locali, attrezzature e mezzi) ed umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, operanti a qualunque titolo), in coerenza con la proposta progettuale.

2. Il Comune di Civitavecchia, nella propria qualità di Amministrazione Procedente, per la realizzazione degli interventi previsti dall'Avviso metterà a disposizione le risorse meglio individuate nel Progetto di massima allegato all'Avviso.

3. In caso di riduzione delle risorse per fatti non dipendenti dalla volontà dell'Amministrazione Procedente, l'Ente Attuatore non potrà eccepire alcunché, né vantare pretese nei confronti degli Enti affidanti, fatte salve le ipotesi di recesso dalla Convenzione per sopravvenuta eccessiva onerosità, disciplinata dal Codice civile.

#### **ART. 5 RISORSE UMANE ADIBITE ALLE ATTIVITA' DI PROGETTO**

1. L'Ente Attuatore partner, per la realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione, si impegna a garantire le figure professionali minime di cui al Progetto definitivo, come definito nel verbale del Tavolo di Coprogettazione del \_\_\_\_\_.

2. L'Ente Attuatore partner eseguirà le attività dedotte nella presente Convenzione mediante idonea organizzazione e con proprio personale, in possesso dei requisiti professionali e tecnici adeguati alle necessità del servizio da espletare e previsti dalla legislazione vigente.

A tal fine, ha presentato prima dell'avvio delle attività l'elenco completo del personale titolare e di quello da utilizzare in caso di sostituzione, con l'indicazione della qualifica, del livello contrattuale, dei requisiti professionali posseduti e del curriculum vitae.

Ogni sostituzione avverrà con personale di pari qualifica e competenza e sarà preventivamente comunicata per iscritto e/o per via telematica al Responsabile del procedimento. L'elenco del personale titolare e supplente dovrà essere tempestivamente aggiornato ad ogni variazione.

3. L'Ente Attuatore partner è tenuto ad impiegare personale assunto con regolare rapporto di lavoro, fatto salvo il ricorso a personale volontario, nel rispetto della disciplina vigente, applicando nei confronti dei lavoratori dipendenti e nei confronti dei soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative.

4. L'Ente Attuatore partner si impegna all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

5. Il personale dell'Ente Attuatore partner, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

6. Il Responsabile di progetto, come individuato nell'ambito della procedura di co-progettazione sarà – oltre al Legale Rappresentante dell'Ente Attuatore partner – il Referente per i rapporti con gli Enti contraenti, che vigileranno sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

#### **ART. 6 RISORSE STRUMENTALI**

1. L'Ente Attuatore partner, per la realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione, si impegna a garantire le risorse strumentali indicate nella propria Proposta Progettuale, come da progetto esecutivo del servizio di cui al verbale del Tavolo di co-progettazione \_\_\_\_\_.

2. Tutte le risorse che verranno utilizzate dovranno essere conformi alla normativa di rispettivo riferimento.

3. L'Ente Attuatore partner è datore di lavoro e assume a proprio carico ogni adempimento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e il Comune di Civitavecchia, i Comuni facenti parte del Distretto RM4.1 e i Comuni facenti parte del Distretto RM4.2, sono sollevati da qualsiasi pretesa, azione, domanda o altro che possa loro derivare dall'utilizzo di questi.

#### **ART. 7 GARANZIE ED ASSICURAZIONI**

1. L'Ente Attuatore partner provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente Convenzione.

2. L'Ente Attuatore partner è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività e il Comune di Civitavecchia è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

3. A garanzia dei rischi connessi alle attività di cui alla presente Convenzione ed in conformità di quanto previsto dall'Avviso pubblicato dal Comune di Civitavecchia, l'Ente Attuatore \_\_\_\_\_ ha prodotto le seguenti assicurazioni, valide per tutto il periodo della Convenzione:

a. ....

b. ....

Il Comune di Civitavecchia è considerata “terzi” a tutti gli effetti.

#### **ART. 8 RISORSE DEL COMUNE DI CIVTAVECCHIA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**

1. L'importo complessivo riconosciuto dagli Enti affidanti per il periodo \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ è pari ad € \_\_\_\_\_), che sarà liquidato secondo le seguenti modalità:
- a. l'Ente Attuatore dovrà emettere mensilmente fattura alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- o reports delle ore effettivamente lavorate nel mese da ogni singolo operatore impiegato, con riferimento al contingente di personale minimo richiesto;
  - o report di eventuali ulteriori ore di servizio svolte da personale messo a disposizione dall'Ente Attuatore in sede di coprogettazione.
2. L'Ente Attuatore con la sottoscrizione della presente Convenzione espressamente accetta quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che utilizzerà il seguente C/C intestato \_\_\_\_\_, avente le seguenti coordinate: \_\_\_\_\_.

### **ART. 9 DIVIETO DI CESSIONE**

1. È vietato cedere, anche parzialmente, la presente Convenzione, i relativi crediti e fatture, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Civitavecchia.
2. È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di offerta, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.
3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione l'Ente Attuatore assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al Comune di Civitavecchia le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

### **ART. 10 VERIFICHE E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. Il Comune di Civitavecchia, gli altri Comuni del Distretto RM4.1 e i Comuni del Distretto RM4.2, nelle rispettive qualità, assicurano il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate dall'Ente Attuatore partner, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'Ente Attuatore partner, che è tenuto ad apportare le variazioni richieste.

### **ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Ai sensi della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali, l'Ente Attuatore partner assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente Convenzione, la cui titolarità resta in capo al Comune di Civitavecchia.
2. Il titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) del regolamento (UE) 2016/679 è il Comune di Civitavecchia, nella figura del legale rappresentante. L'Ente Attuatore partner:
- a. dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento delle Attività sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
  - b. si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dalla vigente disciplina anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
  - c. si impegna a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti inerenti alla presente Convenzione;

- d. si impegna a nominare i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
- e. si impegna a comunicare al Comune di Civitavecchia ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare, affinché quest'ultima ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
- f. si impegna a nominare ed indicare una persona fisica referente per la protezione dei dati personali;
- g. si impegna a relazionare con cadenza annuale sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Comune di Civitavecchia in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- h. consente l'accesso degli Enti affidanti al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

## **ART. 12 INADEMPIENZE E PENALI**

1. Qualora gli Enti affidanti accertino il ritardo, l'inadempimento, l'inesattezza o la violazione rispetto agli obblighi stabiliti nei documenti che compongono la presente convenzione da parte dell'Ente Attuatore partner, provvederà ad applicare le sottoelencate penali contrattuali:
  - a. mancata avvio attività entro la data del \_\_\_\_\_: applicazione di una penale di € 500,00/ giorno di ritardo;
  - b. impiego di personale con titoli diversi da quelli richiesti/offerti: applicazione di una penale di € 150,00/giorno per ogni operatore;
  - c. mancata immediata sostituzione del personale assente per diversa causa: applicazione di una penale di € 150,00/giorno per ogni mancata sostituzione;
  - d. mancato servizio per un intero giorno: applicazione di una penale di € 500,00/giorno;
  - e. sostituzione del personale assente con operatori di qualifica e competenze diverse da quelle previste nel Progetto di massima: applicazione una penale di € 150,00/giorno per operatore;
  - f. mancata sostituzione del personale non idoneo: applicazione di una penale di € 200,00/giorno per operatore, per ogni giorno successivo al secondo dalla formale comunicazione del diniego di autorizzazione da parte dell'Amministrazione procedente;
2. Le penali verranno applicate con Determinazione Dirigenziale;
3. L'Amministrazione Procedente procederà alla contestazione scritta delle inadempienze riscontrate all'Ente Attuatore partner a mezzo PEC, ai fini dell'avvio del procedimento.
4. La fase successiva all'avvio del procedimento sarà gestita secondo quanto stabilito dalla L. 241/90 e s.m.i..
5. In caso di cumulo delle sanzioni l'Amministrazione Procedente, sulla base della valutazione della gravità delle violazioni, potrà procedere alla risoluzione della presente Convenzione.
6. Per il recupero delle penalità l'Amministrazione procedente potrà effettuare trattenute su quanto dovuto all'Ente attuatore partner o sulla cauzione prestata, che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.

## **ART. 13 RISOLUZIONE**

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del Codice civile, la presente Convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti.

In caso di risoluzione, per inadempienza dell'Ente Attuatore partner, il Comune di Civitavecchia liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

2. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- a. apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico dell'Ente Attuatore;
  - b. messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte dell'Ente Attuatore;
  - c. interruzione non motivata delle attività;
  - d. difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto indicato in fase di procedura;
  - e. quando l'Ente Attuatore partner si renda colpevole di frode;
  - f. violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.
3. Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Civitavecchia, in forma di PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

**ART. 14 RINVII NORMATIVI**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento al Codice civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

**ART. 15 CONTROVERSIE**

1. Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Il Foro competente è il Foro di Civitavecchia.

**ART. 16 REGISTRAZIONE**

1. La presente Convenzione sarà sottoposta a registrazione con oneri e spese a carico dell'Ente Attuatore partner.

**ART. 17 ALLEGATI**

1. La presente Convenzione è redatta in duplice originale.
2. Sono allegati alla presente Convenzione, quale parte integrante e sostanziale, i seguenti atti e documenti:
  - All.1 – Progetto di massima approvato con D.D. \_\_\_\_\_.
  - All.2 - Proposta progettuale Enti attuatori partner;
  - .....

FIRME

Per il Comune di Civitavecchia

\_\_\_\_\_

Per \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante di \_\_\_\_\_, quale Soggetto Attuatore, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti

---